

Contratti collegati - Credito al consumo - Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 12180 del 08/05/2025 (Rv. 674721-01)

Contratto di credito collegato - Risoluzione - Difetto di conformità - Denuncia tempestiva - Valutazione preliminare - Fondamento.

In tema di credito al consumo, l'eccezione di decadenza ex art. 132, comma 2, del d.lgs. n. 206 del 2005, vigente *ratione temporis*, impone di verificare innanzitutto che sia stato tempestivamente denunciato, nel termine di due mesi dalla scoperta, il difetto di conformità del bene, poiché l'intervenuta decadenza impedisce l'accoglimento della domanda di risoluzione del contratto di credito, collegato a quello di fornitura, anche nei confronti del fornitore.

Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 12180 del 08/05/2025 (Rv. 674721-01)